

COMUNE DI RUFFANO
Provincia di Lecce



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE

Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 28/08/2020.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art.1 – Ambito e scopo del Regolamento
- Art.2 – Statuto del contribuente
- Art.3 – Chiarezza e trasparenza degli atti che contengono disposizioni tributarie
- Art.4 – Informazione del contribuente
- Art.5 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art.6 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art.7 – Motivazione degli atti
- Art.8 – Assistenza al contribuente
- Art.9 – Tutela dell'affidamento e della buona fede
- Art.10 – Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Art.11 – Tipologia entrata
- Art.12 – Regolamentazione delle entrate
- Art.13 – Determinazione delle aliquote
- Art.14 – Responsabile del tributo
- Art.15 – Forme di gestione
- Art.16 – Modalità di pagamento
- Art.17 – Importi minimi riscossione ordinaria
- Art.18 – Principi in materia di controlli e recuperi
- Art.19 – Accertamento delle entrate tributarie
- Art.20 – Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere
- Art.21 – Importi minimi per recupero tributario
- Art.22 – Sanzioni ed interessi

TITOLO III – COMPENSAZIONE- RIMBORSI- ACCOLLO

- Art. 23 – Compensazione – definizione e presupposti
- Art. 24 – Compensazione verticale e orizzontale
- Art. 25 – Compensazione d'ufficio
- Art. 26 – Istanza di parte
- Art. 27 – Rimborsi
- Art. 28 – Accollo

TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 29 – Riscossione coattiva
- Art. 30 – Funzionario responsabile della riscossione
- Art. 31 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 32 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

TITOLO V – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI

Art. 33 – Sanzioni – Principi generali

Art. 34 – Gravità della sanzione

Art. 35 – Manifesta sproporzione

Art. 36 – Criteri per la graduazione della sanzione

Art. 37 – Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione

Art. 38 – Concorso di violazioni e violazioni continuate

Art. 39 – Recidiva

Art. 40 – Irrogazione della sanzione

TITOLO VI – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 41 – Oggetto e cause ostative

Art. 42 – Ravvedimento del contribuente

Art. 43 – Cause di non punibilità ed esimenti

TITOLO VII – RATEIZZAZIONE

Art. 44 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 45 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 46 – Modalità, condizioni e termini della rateizzazione

Art. 47 – Decadenza

Art. 48 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 49 – Dilazione post accertamento esecutivo

TITOLO VIII

DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 50 – Oggetto

Art. 51 – Presupposti del diritto d'interpello

Art. 52 – Modello di presentazione contenuto dell'istanza e inammissibilità

Art. 53 – Adempimenti dell'Ufficio

Art. 54 – Efficacia della risposta all'istanza d'interpello

TITOLO IX – AUTOTUTELA

Art. 55 – Definizione e presupposti

Art. 56 – L'esercizio dell'autotutela

Art. 57 – L'oggetto dell'autotutela

Art. 58 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

Art. 59 – Norme finali

TITOLO X – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 60 – Finalità e oggetto della definizione dell'accertamento con adesione

Art. 61 – Ambito di applicazione

Art. 62 – Competenza

- Art. 63 – Avvio del procedimento
- Art. 64 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 65 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 66 – Contraddittorio con il contribuente
- Art. 67 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 68 – Esito negativo del procedimento
- Art. 69 – Modalità di pagamento
- Art. 70 – Perfezionamento della definizione
- Art. 71 – Conciliazione giudiziale

TITOLO XI – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 72 – Oggetto
- Art. 73 – Effetti
- Art. 74 – Competenza
- Art. 75 – Valutazione
- Art. 76 – Perfezionamento e sanzioni

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 77 – Norme di rinvio
- Art. 78 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e ss. mm. e ii. disciplina le entrate tributarie del Comune al fine di stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente-cittadino nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212 e ss. mm. e ii..

2. Scopo del regolamento è di garantire nell'ordinamento tributario del Comune il rispetto dei diritti del contribuente e, in particolare, di quelli relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti, dettando le regole per instaurare con i contribuenti rapporti improntati ai principi di efficienza, equità, efficacia, economicità, correttezza, collaborazione e trasparenza, recependo nell'ordinamento comunale gli istituti normativi idonei alla tutela dei diritti del contribuente.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

ARTICOLO 2 Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari,
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali,
- semplificazione degli adempimenti,
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

ARTICOLO 3 Chiarezza e trasparenza degli atti che contengono disposizioni tributarie

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.

3. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria devono essere introdotte riportando integralmente il testo come modificato.

4. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi, le altre entrate comunali nonché il regolamento di contabilità non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni in contrasto con gli stessi, a meno di una espressa disposizione di abrogazione o deroga.

ARTICOLO 4 Informazione del contribuente

1. Gli Organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, oltre ai normali mezzi di comunicazione anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

2. Presso gli sportelli dell'ufficio tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi e/o entrate. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Ruffano.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ARTICOLO 5

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli Uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono, comunque, a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero, nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti devono essere in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme ed applicabili le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come richiamate dalle singole leggi di imposta.

3. L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento, seppure parziale, di un credito tributario vantato ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento seppur parziale di un credito, entro i termini previsti dalle norme tributarie in tema di richiesta di rimborso o di irrogazione delle sanzioni.

4. Gli Uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Le obbligazioni tributarie devono prevedere il minor numero di adempimenti nelle forme più agevoli e meno costose.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

6. Prima di procedere ad atti di riscossione diretta o coattiva derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti e solo in questi casi, il funzionario responsabile del tributo o l'incaricato della gestione deve invitare il contribuente a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

ARTICOLO 6

Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

ARTICOLO 7

Motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo o incaricato della gestione, sono motivati secondo quando prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. e ii., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario.

2. Gli atti di imposizione devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né

ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Gli atti di imposizione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; d) nell'atto di esecuzione (cartella di pagamento o ingiunzione) va riportato il riferimento all'eventuale prodromico avviso di accertamento e/o liquidazione, ovvero, in mancanza, la motivazione seppur sintetica della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei termini.

ARTICOLO 8

Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi e/o entrate in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo e/o entrata, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

ARTICOLO 9

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso e comunque fino alla data di entrata in vigore delle modifiche.

3. Non sono dovute sanzioni ed interessi moratori nel caso in cui il comportamento omissivo o irregolare del contribuente sia diretta conseguenza di ritardi, omissioni, inadempimenti o errori del comune.

4. Le sanzioni non sono dovute quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

5. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione oltre che non incidere sulla determinazione della base imponibile, sull'entità del tributo e sul versamento dello stesso, non ostacola l'attività di controllo e accertamento dell'Ufficio, sia nella individuazione del soggetto passivo del tributo, del presupposto di imposta, nonché nella tempestività dell'azione di accertamento.

ARTICOLO 10

Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI RUFFANO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via M. SAVOIA n.1, RUFFANO 73049. Le informazioni relative al Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Ruffano sono disponibili sul sito.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili

del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

TITOLO II

DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ARTICOLO 11

Tipologia entrata

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 12

Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

ARTICOLO 13

Determinazione delle aliquote

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali, individuati nell'art. 11 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 14

Responsabile del tributo

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le

comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

ARTICOLO 15

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al dirigente responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.
7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune.

ARTICOLO 16

Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - b. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
 - c. per cassa, presso l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

ARTICOLO 17

Importi minimi riscossione ordinaria

1. Non sono dovute l'imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.
3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 12,00 (dodici/00).

ARTICOLO 18

Principi in materia di controlli e recuperi

1. Nelle attività di liquidazione, controllo degli adempimenti ed accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile del tributo o incaricato della gestione del tributo provvede alle istruttorie previste per il tributo, acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non sussistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.
2. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'ufficio Tributi tutte le informazioni e documenti che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.

ARTICOLO 19

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. L'ufficio tributi comunale e il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

ARTICOLO 20

Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

ARTICOLO 21

Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 (venti/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 22

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO III

COMPENSAZIONE – RIMBORSI - ACCOLLO

ARTICOLO 23

Compensazione - definizione e presupposti

1. Si parla di compensazione quando il cittadino è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del comune, e soggetto passivo di un'obbligazione tributaria. In tal caso il cittadino-contribuente può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente, secondo le disposizioni del presente titolo III del presente regolamento;
2. La compensazione è definita "verticale" quando riguarda diverse annualità o periodi del medesimo tributo. La compensazione è definita "orizzontale" quando riguarda tributi diversi.
Sono esclusi dall'ambito di applicabilità della compensazione canoni, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del comune solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art.1243 Cod. Civ., ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.
4. La compensazione non opera quando il credito del contribuente è prescritto, anche se al momento della coesistenza col debito la prescrizione non era maturata.
5. Possono essere compensate somme dovute a titolo di tributo, di sanzione o di interessi.

ARTICOLO 24

Compensazione verticale e orizzontale

1. La compensazione verticale è disposta dal funzionario competente tra diverse annualità o periodi del medesimo tributo.
2. La compensazione orizzontale è esclusa, tuttavia la amministrazione si riserva di valutare l'ammissibilità della compensazione orizzontale, su specifica istanza di parte rivolta all'ufficio tributi.

ARTICOLO 25

Compensazione di ufficio

1. Qualora nel procedere all'emissione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di qualsivoglia atto di imposizione o invito di pagamento, l'ufficio riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore per il medesimo tributo e per la medesima annualità o periodo oggetto di accertamento, la compensazione opera automaticamente e di ufficio, di talché si richiederà in pagamento la maggior somma dovuta al netto della compensazione operata.

ARTICOLO 26

Istanza di parte

1. Il contribuente può chiedere, con apposita istanza scritta, che sia dichiarata la estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria per compensazione se ha maturato il diritto al rimborso del medesimo tributo per altre annualità. Nell'istanza dovranno essere chiaramente indicati:

- a) i dati anagrafici e fiscali dell'istante;
- b) il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
- c) il credito vantato, con la distinzione fra tributi, sanzioni ed interessi;
- d) gli anni o periodi di competenza degli importi;
- e) il termine di scadenza del pagamento del tributo.

2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad una istanza di rimborso precedentemente trasmessa. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso, o della ricevuta di presentazione della stessa, e dovranno comunque essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

3. L'accoglimento della istanza di compensazione comporta la rinuncia alla richiesta di rimborso.

4. Il funzionario responsabile del tributo o della gestione del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al contribuente verbalmente, previo invito o con comunicazione a mezzo raccomandata o telematicamente a mezzo PEC, l'esito della istanza di compensazione, assegnando al contribuente il termine per il versamento delle eventuali maggiori somme residue dovute, o le modalità per la riscossione delle eventuali residue somme dovute a rimborso.

ARTICOLO 27

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata ad esso collegata versata e risultata non dovuta è disposto, su richiesta del contribuente, o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. La richiesta di rimborso deve essere presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il rimborso può essere sospeso dall'ufficio qualora nei confronti del contribuente sia stato accertato il mancato pagamento di un'entrata comunale di qualsivoglia natura, anche qualora sussista contestazione sulla pretesa comunale.

4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a euro 20,00.

ARTICOLO 28

Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e/o entrata e l'ammontare oggetto dell'accollo.

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI

ARTICOLO 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
 - a. mediante emissione di ruolo;
 - b. mediante ingiunzione di pagamento;
in base alla normativa vigente in materia.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Per gli atti di cui al comma 1, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
5. Per gli atti di cui al comma 2., il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

ARTICOLO 30

Funzionario responsabile della riscossione

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

ARTICOLO 31

Azioni cautelari ed esecutive

1. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente articolo 30, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 32

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvente e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

TITOLO V

SANZIONI

ARTICOLO 33

Sanzioni - Principi generali

1. Allo scopo di consentire la corretta ed imparziale gestione dei poteri sanzionatori in materia di tributi di competenza del comune, il funzionario responsabile applica la sanzione prevista in base ai criteri di riferimento codificati nel titolo IV del presente regolamento.

2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate in un minimo ed un massimo secondo i principi di cui ai decreti legislativi n.471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, tenuto altresì conto della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n.449.

3. La sanzione può essere irrogata con un apposito atto di contestazione ovvero in caso di liquidazione o di accertamento con il medesimo atto con il quale si richiedono maggiori somme a titolo di tributi.

4. L'avviso di applicazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della sanzione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione medesima, nonché, nei casi di irrogazione di sanzione in misura superiore al minimo edittale previsto per ogni singola violazione, l'avviso deve esprimere una congrua motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'ufficio ad irrogare la sanzione per un importo superiore al minimo edittale,

5. Le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

ARTICOLO 34

Gravità della sanzione

1. Nel determinare l'entità della sanzione tributaria in misura superiore al minimo edittale si ha riguardo alla gravità della violazione commessa, desunta dagli elementi che seguono:

- condotta dell'agente, precedente alla constatazione della violazione ovvero alla comunicazione di inizio procedimento nei suoi confronti, in relazione agli adempimenti tributari alla cui violazione è connessa l'applicazione della sanzione;
- opera da lui svolta, spontaneamente ed efficacemente, per eliminare od attenuare le conseguenze dannose della violazione, in relazione a quanto al precedente punto;
- sua personalità, desunta anche da precedenti violazioni di tributi di competenza del Comune;
- sue condizioni economiche e sociali, desunte dai dati in possesso del comune o che l'ente sia comunque titolato a richiedere ad altre amministrazioni, quando si ritenga che, in relazione a tali condizioni, l'applicazione della sanzione nella misura massima sia inefficace ovvero che la misura comminata sia comunque eccessivamente onerosa.

ARTICOLO 35

Manifesta sproporzione

1. Nell'aumentare la sanzione non si possono comunque oltrepassare i limiti della manifesta sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima. In tal caso si rende applicabile il comma 4 dell'art.7 del d.lgs. n.472/97.

2. Ai fini del comma 1) del presente articolo si verifica manifesta sproporzione fra tributo dovuto e sanzione applicata allorché concorrono eccezionali circostanze che portano a determinare una sanzione complessivamente superiore al triplo del tributo cui la violazione stessa si riferisce. In tal caso la sanzione è comunque ridotta al limite massimo del triplo del tributo dovuto.

3. La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione nella fattispecie del concorso di violazioni e delle violazioni continuate, come disciplinata dall'art.12 del citato D.lgs. 472/97, per il qual caso si verifica manifesta sproporzione laddove la sanzione irrogata, a seguito della applicazione del cumulo giuridico sia superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ARTICOLO 36

Criteri per la graduazione della sanzione

1. Allorquando la legge, nel determinare l'entità delle sanzioni pecuniarie in materia di tributi locali di competenza del Comune ne preveda la comminatoria entro un limite minimo e massimo, si terrà conto dei criteri di seguito riportati.
2. La gravità della violazione è desunta sia dall'elemento oggettivo rappresentato dal rapporto fra l'entità quantitativa del tributo evaso o parzialmente evaso e quello complessivamente dovuto per ciascun periodo di imposta, sia di quello soggettivo inerente la valutazione degli aspetti di cui al precedente art.33 del presente regolamento;
3. Nel determinare la gravità della violazione sulla scorta dell'elemento oggettivo di cui al precedente punto del presente articolo, si potrà applicare al minimo della sanzione prevista per ogni singola violazione, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
 - a) incremento sino ad 1/5 se il rapporto di cui al primo punto del presente articolo non supera il 30%;
 - b) incremento da 1/5 sino alla metà se il rapporto di cui al primo punto del presente articolo supera il 30% e sino al 50%;
 - c) incremento dalla metà all'intero, se il rapporto di cui al punto primo del presente articolo supera il 50%.
4. Nel determinare la gravità della violazione sulla scorta dell'elemento soggettivo di cui al primo punto del presente articolo si applicherà al minimo della sanzione prevista per la singola fattispecie, un incremento stabilito nelle misure che seguono:
 - a) incremento sino al 10% se non sussistono comportamenti spontanei del contribuente, anche successivi alla contestazione della violazione e/o alla comunicazione di inizio del procedimento, volti a ridurre le conseguenze dannose della violazione;
 - b) decremento sino al 10% in relazione a particolari condizioni economiche e sociali del contribuente tali da rendere eccessivamente onerosa la misura della sanzione applicabile.
5. Nell'ipotesi di concorso tra le fattispecie di incremento per elementi oggettivi ed incremento o decremento per elementi soggettivi, si procederà alla sommatoria dei singoli incrementi e decrementi.
6. Non è dovuta la sanzione specifica quando sussistono i presupposti di cui al comma 5 dell'art.9 del presente regolamento.

ARTICOLO 37

Procedimento di calcolo per la determinazione della sanzione

1. Il procedimento di calcolo per la determinazione della singola sanzione, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art.26 seguirà il seguente iter:
2. La sanzione base è costituita dal minimo edittale previsto per le singole violazioni dalla normativa di specie; Su tale base si computano gli incrementi previsti in relazione al comma 1 del precedente art. 25; Sulla sanzione così ottenuta si calcola poi l'ulteriore incremento previsto per la ipotesi di recidiva di cui al successivo art. 29 del presente regolamento;
3. La sanzione così determinata viene presa a base per l'eventuale calcolo dell'aumento conseguente al concorso di violazioni ovvero alla continuazione a mente del successivo art. 28.
4. In ogni caso, fatte salve le ipotesi del ravvedimento operoso di cui al titolo VI del presente regolamento, dell'accertamento con adesione di cui al titolo X, la sanzione applicata non potrà scendere al di sotto dei minimi edittali previsti dalle singole normative di specie.

ARTICOLO 38

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico, ossia applicando alla sanzione prevista per la violazione più grave gli aumenti previsti dalla legge, secondo la disciplina prevista dall'art. 12 del d.lgs. 472/97 e ss. mm. e ii..

2. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevino ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

5. La sanzione comminata non può in alcun caso essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni.

6. Le ipotesi di continuazione e di concorso non si configurano qualora le violazioni interessate siano comunque riferibili ad autori diversi.

ARTICOLO 39

Recidiva

1. Qualora il contribuente sia incorso nei tre anni precedenti l'irrogazione della sanzione, nella fattispecie "recidiva" come contemplata dal comma 3 dell'art.7 del d.lgs. n.472/97, la sanzione determinata ai sensi del precedente art. 25 del presente regolamento, è incrementata come segue:

- incremento pari ad 1/5, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero non superiore a due;
- incremento pari alla metà, qualora le violazioni oggetto di recidiva siano in numero superiore a due.

2. Per violazione della stessa indole si intende ogni violazione della stessa disposizione e/o disposizioni anche diversa, relative ai tributi di competenza dell'ente, purché presentino profili di sostanziale identità quanto alla natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano.

ARTICOLO 40

Irrogazione della sanzione

1. Ai fini del procedimento di irrogazione della sanzione tributaria si applicherà il meccanismo della previa contestazione degli addebiti al trasgressore come previsto dall'art.16 del D. Lgs. n.472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che non incidono direttamente sulla determinazione del tributo, qualora la sanzione non venga irrogata unitamente all'avviso di accertamento o liquidazione del tributo medesimo stante la sussistenza di altre violazioni di natura sostanziale.

2. Si riterrà, invece, applicabile il procedimento di irrogazione immediata come previsto dall'art.17 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni, in tutte le fattispecie di violazioni che incidono sulla determinazione del tributo ivi comprese le sanzioni relative agli omessi o tardivi versamenti, quando non riscosse mediante invito al pagamento, ingiunzione o iscrizione a ruolo.

3. La definizione agevolata di cui al comma 2 del citato articolo 17 del D.Lgs.n.472/97 non è consentita per la sanzione relativa all'omesso, tardivo o parziale versamento.

TITOLO VI RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 41 Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi e/o entrate locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

ARTICOLO 42 Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza come di seguito indicato:
 - a) ravvedimento sprint: 0.1 %, (pari ad un decimo del minimo) per ogni giorno di ritardo se le imposte e/o le tasse sono corrisposte entro il 14° giorno dalla scadenza;
 - b) ravvedimento breve: 1,5 % (pari ad un decimo del minimo) se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
 - c) ravvedimento intermedio: 1,67%, (pari ad un nono del minimo) se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
 - d) ravvedimento lungo: 3,75%, (pari ad un ottavo del minimo), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) ravvedimento biennale: 4,29%, (pari ad settimo del minimo) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ravvedimento ultra-biennale: 5%, (pari ad un sesto del minimo) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 43 Cause di non punibilità e esimenti

1. È esclusa la presenza di obiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata ed all'ambito applicativo della norma violata di cui all'art.6 comma 2 del D.Lgs. 472/97 ed art.8 comma 4 del presente regolamento generale

allorquando la formulazione della legge sia chiara ovvero quando sulla disposizione medesima si sia comunque formato un prevalente orientamento giurisprudenziale o amministrativo al quale il contribuente possa conformare la propria condotta, ovvero quando la violazione concerne valutazioni estimative.

2. Nel valutare la esimente dell'ignoranza inevitabile della norma violata di cui al comma 4 dell'art.6 del D.Lgs. n.472/97, si avrà riguardo, congiuntamente, sia all'elemento oggettivo, rappresentato dall'assolvimento da parte dell'autore della violazione del suo dovere di informazione con la diligenza connessa alla propria conoscenza ed esperienza, che all'elemento soggettivo costituito dalle qualità personali e professionali dell'autore della violazione, in relazione alla conoscibilità e comprensibilità della norma. E' esclusa la ignoranza inevitabile con riferimento a violazioni connesse agli obblighi di comunicazione e/o dichiarazione, versamento e valutazioni estimative.

3. Nel valutare l'esimente della forza maggiore quale causa della violazione della norma tributaria, si fa riferimento alla presenza di una o più circostanze non dipendenti in modo diretto ed immediato dalla volontà o dalla potestà del soggetto agente che impediscono in modo assoluto l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione tributaria, nei termini e nei modi prescritti dalla norma di specie.

La difficoltà economica non è considerata forza maggiore. L'onere della prova è a carico di colui che invoca le esimenti.

4. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

TITOLO VII RATEIZZAZIONE

ARTICOLO 44 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente titolo viene adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 1997 e ha per oggetto la disciplina della dilazione di pagamento sulla base dei criteri stabiliti dai commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con cui si individuano le regole cardine per la disciplina delle rateizzazioni di pagamento delle entrate tributarie del Comune di Ruffano.

2. La competenza all'applicazione del presente titolo è attribuita all'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 45 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, può essere concessa la rateizzazione degli importi dovuti su richiesta motivata del contribuente che si trovi in stato di temporanea ed obiettiva difficoltà di ordine economico.

2. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori a €. 50,00, salvo variazione di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo, con scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicine.

3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'entità della somma dovuta da calcolarsi secondo il seguente schema:

FASCIA DI IMPORTO	NUMERO RATE
Fino a euro 50,00	Nessuna rateizzazione
Da euro 50,01 a euro 500,00	fino a 4 rate mensili

Da euro 500,01 a euro 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
Da euro 3000,01 a euro 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
Da euro 6000,01 a euro 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
Oltre euro 20.000,00	Fino a settantadue rate mensili

4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento per cui si chiede la dilazione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso d'interesse legale.

ARTICOLO 46

Modalità, condizioni e termini della rateizzazione

1. La rateizzazione può essere attivata su specifica richiesta da parte del contribuente che si trovi nelle condizioni descritte al comma 1 dell'art. 45, il quale deve presentare apposita istanza secondo il modello disponibile sul sito del Comune di Ruffano entro i termini di impugnazione degli avvisi di accertamento notificati dall'Ente ed in ogni caso prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Le condizioni ed i limiti generali per l'accesso al beneficio della rateazione sono i seguenti:

- a) Per dilazioni di importi fino a euro 20.000,00:
 - presentazione istanza di rateizzazione debitamente compilata in ogni sua parte secondo il modello messo a disposizione presso l'Ufficio Tributi e disponibile sul sito internet del Comune di Ruffano, contenente l'autodichiarazione relativa alla descrizione del contingente periodo di obiettiva difficoltà economica;
 - inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni/dilazioni;
- b) Per dilazioni di importi superiori a euro 20.000,00:
 - presentazione istanza di rateizzazione debitamente compilata in ogni sua parte secondo il modello messo a disposizione presso l'Ufficio Tributi e disponibile sul sito internet del Comune di Ruffano, contenente l'autodichiarazione relativa alla descrizione del contingente periodo di obiettiva difficoltà economica;
 - polizza fideiussoria di importo pari alla somma del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti;
 - in caso di persone fisiche presentazione del modello ISEE;
 - in caso di persone giuridiche presentazione dei documenti economico-patrimoniali approvati per l'anno precedente;
 - qualunque altra ulteriore documentazione utile a dimostrare il carattere temporaneo di obiettiva difficoltà del soggetto richiedente;
 - inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni/dilazioni.

3. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ARTICOLO 47

Decadenza

1. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito di una rata determina la decadenza automaticamente dal beneficio e il debito non potrà essere nuovamente rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

ARTICOLO 48

Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo di posta ordinaria o via e-mail al contribuente.

ARTICOLO 49

Dilazione post accertamento esecutivo

1. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1 commi dal 796 all'801 della Legge 160/2019.

TITOLO VII

DIRITTO D'INTERPELLO

ARTICOLO 50

Oggetto

1. Il titolo è formulato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", e disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ARTICOLO 51

Presupposti del diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 52

Modalità di presentazione e contenuto dell'istanza e inammissibilità

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 51, comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 51, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii.;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 53

Adempimenti dell'Ufficio

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa

questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

ARTICOLO 54

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili non pervenga entro il termine previsto si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO IX AUTOTUTELA

ARTICOLO 55

Definizione e presupposti

1. Il Comune applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela secondo i principi, criteri e modalità di cui al presente articolo e seguenti.
2. Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'amministrazione comunale, per il tramite del funzionario responsabile del tributo o del dirigente dell'ufficio tributi, ha facoltà di rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente ed obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.
3. Il presupposto dell'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta l'Amministrazione comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di un contenzioso inutile e dall'esito scontato negativo per le ragioni del comune.
4. Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 56

L'esercizio dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo o al dirigente dell'ufficio tributi, il potere di procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto stesso nell'esercizio del potere di autotutela.
2. Le forme per l'esercizio del potere di autotutela sono quelle stesse richieste per l'emanazione dell'atto di imposizione.
3. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.
4. Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come nel caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve esserne data tempestiva comunicazione a questi. Nei casi in cui nell'esercizio dell'autotutela la

pretesa impositiva venga modificata, oltre al contribuente va data tempestiva comunicazione all'organo giurisdizionale eventualmente adito in caso di pendenza di giudizio.

5. Si considera come notiziata al contribuente la comunicazione inviata al difensore presso il quale l'istante ha eletto domicilio.

6. Il provvedimento di accoglimento parziale o totale deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento totale o parziale.

7. Si precisa che il provvedimento emesso nell'esercizio di autotutela in quanto provvedimento di autonoma e piena discrezionalità dell'ente impositore non è soggetto ad impugnativa sia innanzi alla Commissione Tributaria che al giudice amministrativo e/o civile.

ARTICOLO 57

L'oggetto dell'autotutela

1. Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.

2. Oggetto di annullamento possono essere non solo gli atti tipici di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione sanzioni, ma anche tutti gli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali ad esempio il ruolo, le ingiunzioni, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.

Il Funzionario competente o dirigente dell'Ufficio Tributi, è tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di:

- a) errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo in ragione delle denunce presentate dal contribuente;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto di imposta;
- d) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
- e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, anche da soggetti terzi;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza dell'attività di accertamento e/o liquidazione);
- g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati, sempre che il diritto del contribuente non sia collegato ad obblighi di dichiarazione, denuncia, comunicazione e documentazione omessi dal contribuente;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'ufficio.

3. Il potere di revoca del provvedimento può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la pubblica amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.

4. La rinuncia all'imposizione si configura nella decisione del funzionario responsabile o del dirigente dell'ufficio tributi di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia di emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo. In tale ultima ipotesi non vi è obbligo di comunicazione alcuna al contribuente.

5. Il Funzionario competente ha facoltà di sospendere gli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato nelle more della valutazione della istanza di autotutela o nelle ipotesi di atto impugnato fino alla decisione del giudice adito nello stato e grado del procedimento al momento della richiesta di riesame in autotutela. Si precisa che il potere di sospensione non riguarda il termine per la impugnazione dell'atto di imposizione e di tutti gli altri termini processuali.

6. Qualora in seguito all'annullamento in autotutela si imponga la emissione di un nuovo atto di imposizione rispetto alla posizione tributaria per la quale è stato già emesso un precedente atto, quest'ultimo deve essere previamente annullato con apposito provvedimento comunicato al destinatario, non valendo la notifica del successivo avviso di imposizione come provvedimento di annullamento.

ARTICOLO 58
Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. Non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela: a) la definitività dell'atto; b) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi formali; c) l'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi di merito diversi da quelli in base al quale viene richiesto l'annullamento dell'atto; d) la mancanza di un'istanza da parte del contribuente.

2. Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela: a) la sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia; b) la decadenza del termine per l'esercizio del potere di accertamento o liquidazione lì dove sussistano atti definitivi e si controverte sulla soggettività passiva. In tal caso, infatti, il dovere di buona amministrazione non consente all'ufficio l'annullamento dell'atto impositivo lì dove non sia possibile accertare il tributo nei confronti dell'effettivo soggetto passivo di imposta, qualora questi non abbia provveduto al versamento dell'imposta dovuta ed il destinatario originario dell'atto non abbia adempiuto ai propri obblighi di denuncia, dichiarazione, comunicazione e rettifica.

ARTICOLO 59
Norme finali

1. Per quanto non regolamentato dalle presenti disposizioni si applica quanto previsto dalla legge n.27 luglio 2000 n.212.

TITOLO X ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 60

Finalità e oggetto della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il presente titolo viene adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 1997 e ha per oggetto la disciplina dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n.218 e successive modifiche e integrazioni. Costituisce uno strumento di cui i contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa e di anticipare la riscossione.

ARTICOLO 61

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti impositivi di accertamento (avviso di accertamento o atti equipollenti) e non si estende agli avvisi di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti (recupero di imposta dichiarata e non versata totalmente, errori materiali e di rendita), nonché agli atti di riscossione (ordinanza-ingiunzione; iscrizione a ruolo) di maggiori somme dovute per l'intervenuta definitività dell'atto di imposizione sia per la mancata impugnazione dello stesso che per l'intervenuta sentenza definitiva a seguito di contenzioso tributario. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo di mero fatto o di stima di valore, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le cosiddette "questioni di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ARTICOLO 62

Competenza

1. L'esercizio delle competenze inerenti alla definizione dell'accertamento con adesione è attribuita all'Ufficio Tributi.

ARTICOLO 63

Avvio del procedimento

1. Il procedimento di adesione può essere attivato:
 - a) dall'Ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) dal contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento, non preceduta dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) dal contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate le operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ARTICOLO 64

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC, apposito atto di invito a comparire, contenente:

a) l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria o extratributaria;

b) il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;

c) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'Ufficio ai fini dell'accertamento;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. La partecipazione del contribuente, o di un suo delegato munito di apposita procura, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

4. Non può fissarsi la comparizione prima del decorso di giorni 15 dall'invio della raccomandata di invito. A richiesta, anche orale o telefonica del contribuente o del suo procuratore speciale, può essere differita, ma solo per una volta, salvo casi eccezionali, la data per la comparizione.

5. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano addivenire ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

8. L'iniziativa dell'Ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

ARTICOLO 65

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera al Comune, contenente la proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito anche telefonico.

La domanda può essere presentata:

a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificato o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il Comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto;

b) in presenza di atti impositivi notificati o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza, per i quali risulti ancora possibile ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria. In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, per lettera raccomandata o per via telematica attraverso PEC, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 20 per l'applicazione dell'istituto.

2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. o per via telematica attraverso PEC di un'apposita istanza in carta libera, in

esemplare unico recante i dati identificativi ed il recapito dello stesso contribuente, nonché gli elementi per individuare la fattispecie in questione.

3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il Comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo, sia quelli inerenti il pagamento del tributo, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ARTICOLO 66

Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o il suo procuratore, e il responsabile dell'Ufficio Tributi.

2. In via preliminare il responsabile dell'ufficio tributi procede, se già non provveduto alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 50 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.

3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente.

4. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

4. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ARTICOLO 67

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente e/o il suo procuratore speciale, l'Ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale e dal Responsabile dell'ufficio.

2. Nell'atto di adesione vanno indicati:

a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;

- b) la liquidazione del tributo, con i relativi interessi e le sanzioni applicate
- c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.

ARTICOLO 68

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematica a mezzo PEC.

ARTICOLO 69

Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le modalità definite nel titolo VI del presente regolamento.
 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
 4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e/o canone, interessi e sanzioni in misura piena.
- Il soggetto interessato può in ogni momento, estinguere il debito residuo in un'unica soluzione.

ARTICOLO 70

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 58, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi e/o entrate oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 71

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dallo stesso

Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

TITOLO XI RECLAMO E MEDIAZIONE

ARTICOLO 72

Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti emessi dal Comune di Ruffano nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi 4 dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo e/o entrata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ARTICOLO 73

Effetti

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. 546/1992.

ARTICOLO 74

Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è individuato da specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

ARTICOLO 75

Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
- a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ARTICOLO 76

Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
3. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 77

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 78

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020.